

Codice A1618A

D.D. 20 marzo 2023, n. 177

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico Richiedente: COMUNE DI CUNEO - Via Roma 28 - 12100 (P.IVA. 00480530047) Sede intervento: CUNEO - VIA TORINO S.S. 20 (F. 87 mappali vari).



ATTO DD 177/A1618A/2023

DEL 20/03/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico
Richiedente: COMUNE DI CUNEO - Via Roma 28 - 12100 (P.IVA. 00480530047)
Sede intervento: CUNEO – VIA TORINO S.S. 20 (F. 87 mappali vari)

1. PREMESSO CHE:

- in data 29/07/2022 prot. n. 96369 il Comune di Cuneo presentava istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, per un progetto di ampliamento di percorso pedonale già esistente lungo la Strada Statale 20 nel tratto compreso tra la rotonda del Viadotto Soleri e l'abitato di Madonna dell'Olmo (via Chiri), con realizzazione di percorso ciclabile in sede propria a doppio senso di marcia, mediante ampliamento del rilevato stradale esistente, su terreni identificati al F. n. 87 su mappali vari;

2. CONSIDERATO CHE:

- l'area oggetto di intervento ha una superficie pari a 2.500 m², con volumi di scavo pari a 13.700 m³, senza trasformazione di superfici boscate;
- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. **RICHIAMATA** la nota prot. n. 18947 del 09/02/2023 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. **VISTO** il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato con nota del 03/03/2023 prot. n. 31630/A1800A dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, allegato alla presente per farne parte integrante

sostanziale;

5. CONSIDERATE le ulteriori integrazioni volontarie pervenute con nota di prot. n. 34246 del 08/03/2023 del con le quali venivano trasmessi i calcoli relativi ai volumi di movimento terra nell'area di intervento;

6. PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Cuneo, a seguito di partecipazione al bando “*Programma di Incentivazione della Mobilità Sostenibile*” (*PRIMUS*)” pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ottenuto un cofinanziamento con l'obiettivo di realizzare il “*Percorso Ciclabile di Collegamento con la Frazione di Madonna dell'Olmo*”;

- pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989;

- ha dichiarato che la modificazione/trasformazione è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico e pertanto è esente dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 45/89;

7. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

determina

A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Comune di Cuneo al progetto di ampliamento del percorso pedonale già esistente lungo la Strada Statale 20 nel tratto compreso tra la rotatoria del Viadotto Soleri e l'abitato di Madonna dell'Olmo (via Chiri) con la realizzazione di percorso ciclabile in sede propria a doppio senso di marcia, mediante ampliamento del rilevato stradale esistente, su terreni identificati al F. n. 87 su mappali vari;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 103991 del 30/08/2022 e s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- ha validità di 24 mesi a partire dalla data di adozione del provvedimento; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del

versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;
- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;
- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;
- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;
- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

E. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 960 / 2023C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di

protocollo

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta di autorizzazione per Percorso ciclabile di collegamento con la frazione di Madonna dell'Olmo in Comune di Cuneo (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici - Richiedente: Comune di Cuneo
Parere geologico tecnico

VISTA l'istanza pervenuta in data 28/02/2023 ns. prot. 9055 da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud rivolta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR 45/89 per l'approvazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il RDL 3267/1923;

VISTA la legge regionale 09/08/1989 n. 45;

VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;

VISTA la Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;

ESAMINATA la seguente documentazione:

- ✓ relazione geologica; a firma del geol. Giovanni Ansaldo
- ✓ relazione generale;
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche.

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, sulla base della documentazione progettuale e del sopralluogo effettuato in data 02/03/2023, risulta che il progetto in oggetto consiste, in sintesi, nella movimentazione di terreno finalizzata alla realizzazione di nuovo percorso ciclabile e pedonale su una superficie totale modificata pari a 2.500 mq sostanzialmente senza scavi o riporti in quanto l'area risulta già spianata e presenta una vecchia pavimentazione.

Considerato che il sottosuolo risulta costituito da depositi alluvionali eterometrici, non sono presenti aree inondabili, non sono presenti aree in frana, l'intervento non reca pregiudizio per la stabilità dei pendii e risulta compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della LR 45/89 ad effettuare, da parte del Comune di Cuneo movimenti terra su una superficie complessiva oggetto di trasformazione di circa m² 2500 sui terreni catastalmente individuati al foglio 59 mappali vari come da planimetria allegata al progetto.

Si segnala che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Si raccomanda infine il rispetto del progetto allegato all'istanza e delle seguenti prescrizioni:

- 1. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato*
- 2. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi*
- 3. eventuali materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area.*
- 4. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
- 5. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Bruno IFRIGERIO

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

Referente

Geol. L. Salsotto - luca.salsotto@regione.piemonte.it

CORSO KENNEDY, 7 BIS - 12100 CUNEO TEL. 0171321911